



Affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle D'Aosta

Allegato 1

CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NEL CENTRO DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI BRISSOGNE

REV. N°	Descrizione Revisioni	Data
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	29/11/2019
REVISIONE: 1	PRIMA REVISIONE	08/03/2021
REVISIONE: 2	SECONDA REVISIONE	21/04/2022
REVISIONE: 3	TERZA REVISIONE	12/05/2023
REVISIONE: 4	QUARTA REVISIONE	08/03/2024
REVISIONE: 5	QUINTA REVISIONE	11/11/2024
REVISIONE: 6	SESTA REVISIONE	18/12/2025

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL CENTRO DI BRISOGNE

Tra

ENVAL S.r.l. con sede in **AOSTA (AO), REGIONE BORGNALE 10 CAP 11100**,
PEC: enval@greenholdingpec.it, P.IVA **01244520076**, in qualità di gestore del Centro Regionale di
Trattamento dei Rifiuti di Brissogne, Località l'Ile Blonde 1, con annessa discarica, di seguito denominata
" **Gestore**",

e

_____ (Ragione Sociale)
con sede legale in _____ (indirizzo)
Codice fiscale _____ Partita I.V.A. _____ e
Codice Univoco _____, indirizzo email _____ e
indirizzo PEC _____ di seguito denominato "**Utente**".

PREMESSE

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è proprietaria del Centro Regionale di Trattamento dei Rifiuti, sito in Brissogne, Località l'Ile Blonde 1 (di seguito denominato "Centro").

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha affidato in concessione il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al Centro di Brissogne (CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle società REA DALMINE S.p.A. (51%), F.Ili RONC S.r.l. (45%) e CESARO MAC. IMPORT S.r.l. (4%), divenuto in seguito ENVAL S.r.l., come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 36/2023 (contratto stipulato il 2 luglio 2019 e registrato ad Aosta l'8 luglio 2019, con numero 2573).

Con provvedimento dirigenziale n. 6032 del 15/10/2019, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha volturato alla società ENVAL S.r.l. la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (n. 5661 del 20/12/2013), già volturata al R.T.I. costituito da REA Dalmine S.p.A., F.Ili Ronc S.r.l. e Cesaro Mac Import S.r.l. con provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12/12/2018, modificato con P.D. n. 5423 del 08/10/2024.

In base all'autorizzazione sopra indicata, il Gestore è autorizzato a trattare presso il Centro di Brissogne i rifiuti urbani, i rifiuti urbani di provenienza non domestica e i rifiuti speciali prodotti in Valle d'Aosta.

L'utente che desidera conferire rifiuti speciali presso il Centro di Brissogne è tenuto a compilare i seguenti moduli, come previsto dalla normativa vigente:

1. Richiesta di Conferimento (P08 All. 2) – Deve essere compilata per ogni conferimento di un nuovo tipo di rifiuto.
2. Scheda Descrittiva (P08 All. 3) – Deve essere compilata per ciascun rifiuto ad ogni conferimento o in caso di nuova unità locale.
3. Declaratoria (P08 All. 4) – Deve essere compilata una sola volta.
4. DUVRI (P08 All. 6) – Deve essere compilato una sola volta.

Si raccomanda di verificare che tutti i moduli siano correttamente compilati, al fine di agevolare e velocizzare il processo di conferimento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Gestore autorizza l'Utente a conferire presso il Centro i rifiuti classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, come stabilito dalla Decisione 2000/532/CE, modificata e integrata dalla Decisione 2001/118/CE. L'Utente è autorizzato a conferire esclusivamente i rifiuti identificati dai codici specificati e considerati rifiuti speciali, prodotti e/o trasportati in conformità alle procedure aziendali e normative vigenti, che si intendono integralmente accettate.

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE	QUANTITA' MASSIMA ANNUA [t] <small>per convenzione da agricoltore inserire al massimo 100 kg complessivi</small>

Articolo 2 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a cura e spese dell'Utente, mediante l'utilizzo di mezzi idonei. Qualora il trasporto venga eseguito in conto terzi, è obbligatorio che tale operazione sia svolta da un soggetto autorizzato e regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di identificazione del Rifiuto, debitamente compilato in ogni sua parte, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.
3. I rifiuti saranno considerati accettati esclusivamente dopo la verifica della loro conformità alle normative vigenti.
4. L'Utente si impegna a effettuare, a proprie spese, eventuali analisi chimico-fisiche richieste da Enval S.R.L. per il conferimento di rifiuti pericolosi o pericolosi a specchio, come stabilito nella procedura P08. Le analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale, qualora il processo produttivo da cui origina il rifiuto non subisca variazioni. In caso di modifiche al processo produttivo, le analisi dovranno essere eseguite ad ogni conferimento. Inoltre, le eventuali Schede di Sicurezza (SDS) dovranno inviate prima di ogni conferimento.

Articolo 3 - DURATA

La presente convenzione ha durata fino al _____, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con preavviso tramite PEC.

Articolo 4 - PREZZO

1. Le tariffe applicate da Enval sui rifiuti speciali sono pubblicate ed aggiornate sul seguente indirizzo: <https://envalaosta.it/arera/> → *Condizioni economiche di accesso all'impianto di trattamento.*
2. Le tariffe omnicomprensive, IVA esclusa, salvo modifiche disposte dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta, saranno valide per tutto l'anno 2026.
3. Si precisa, inoltre, che il tributo speciale pari a 18,00 €/tonnellata per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, commi da 24 a 41 della L. 549/95) laddove applicabile è incluso nella tariffa applicata.

Articolo 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'Allegato 7 della procedura, il Gestore emetterà mensilmente una specifica fattura, basata sulle tariffe di conferimento indicate nelle tabelle sopra riportate per ciascun produttore. Il pagamento dovrà essere effettuato dall'intestatario della Convenzione tramite bonifico bancario entro trenta giorni dalla data fine mese della fattura. Per gli agricoltori il pagamento avviene contestualmente al conferimento mediante contanti o POS.
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Gestore comunicherà all'Utente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale destinato alle operazioni finanziarie relative al presente Contratto, entro sette giorni dall'apertura del conto o dalla sua destinazione. Nel medesimo termine, il Gestore fornirà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto, nonché comunicherà tempestivamente eventuali modifiche riguardanti i dati trasmessi. I pagamenti relativi al presente Contratto saranno effettuati attraverso strumenti di incasso o pagamento idonei.
3. In caso di mancato pagamento, oltre al diritto di recesso dalla presente convenzione, previsto all'art. 8 lett. c), il Gestore avrà la facoltà di recuperare le somme non corrisposte e, senza necessità di messa in mora, applicare gli interessi moratori e gli oneri correlativi.
Il mancato pagamento prevederà altresì la sospensione del permesso da parte del Gestore, fino ad avvenuta regolazione di quanto dovuto; la riattivazione dello stesso avverrà previa visione dell'effettivo accredito.

Articolo 5bis - REFERENTE DEL GESTORE E DEL COMMITTENTE

Il Gestore ha nominato quale referente tecnico nei confronti dell'Utente l'Ing. Federica D'Angelo (340-6893391 federica.dangelo@greenthesisgroup.com), mentre l'Utente ha nominato quale proprio Referente nei confronti del Gestore il Sig./ra _____.

Articolo 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

1. Su richiesta del Gestore, l'Utente è tenuto a fornire, a proprie spese, una relazione tecnica contenente la caratterizzazione di base del rifiuto, necessaria per procedere alla stipula della presente convenzione.
2. Il personale designato dall'Utente per eseguire il trasporto dei rifiuti è obbligato a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Allegato 6 – P08) e a seguire le istruzioni operative fornite dal Referente Tecnico del Gestore.
3. L'Utente si assume la piena responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare all'Ente proprietario dell'impianto di smaltimento finale e/o al Gestore, conseguenti al conferimento di rifiuti non conformi alle caratteristiche dichiarate o descritti nel presente contratto.
4. I rifiuti conferiti devono essere stati prodotti esclusivamente nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

5. L'Utente è obbligato a comunicare tempestivamente al Gestore ogni modifica o variazione nel ciclo produttivo che genera i rifiuti conferiti.

Articolo 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore, dopo aver verificato la conformità del rifiuto alle autorizzazioni e il rispetto delle procedure aziendali e normative vigenti, accetta il rifiuto.
2. Il Gestore, tramite il proprio personale, è responsabile della supervisione delle operazioni di pesatura e scarico dei rifiuti, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza previste all'interno del Centro di smaltimento.
3. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare e mantenere il Regolamento di Conferimento, al fine di rispondere alle esigenze operative del Centro e ottimizzare le operazioni previste.

ARTICOLO 8 - FACOLTÀ DI RECESSO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Gestore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione e sospendere il servizio con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, senza che l'Utente possa avanzare richieste di risarcimento per eventuali danni, nei seguenti casi:
 - A. In caso di difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quanto dichiarato dall'Utente;
 - B. Qualora vengano adottate nuove normative in materia di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente accordo;
 - C. In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utente, delle somme dovute, entro le scadenze stabilite.
2. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore o per interventi delle autorità competenti, l'attività di smaltimento dei rifiuti presso l'impianto venga interrotta per un periodo superiore a trenta (30) giorni, l'Utente avrà la possibilità di risolvere il contratto, ma non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento per danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Articolo 9 - GARANZIA

1. L'Utente, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, riferiti a un periodo di due mesi di conferimenti, dovrà fornire un idoneo deposito cauzionale, a propria cura e spese, mediante bonifico bancario, oppure una fidejussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari a _____ €, che sarà trattenuto dal Gestore fino al completo adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione. La garanzia non si applica agli agricoltori per i quali il pagamento avviene contestualmente al conferimento.

2. In caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, da parte dell'Utente, il Gestore avrà facoltà di rivalersi sulla fidejussione prestata per compensare il proprio credito, con esclusione per il fideiussore del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile.
3. Resta fermo il diritto del Gestore di richiedere il risarcimento per eventuali danni ulteriori. Il documento fidejussorio sarà svincolato entro novanta (90) giorni dalla cessazione della presente convenzione, e comunque solo dopo che l'Utente avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni.
4. L'Ufficio Tecnico provvede con cadenza annuale, alla verifica dell'adeguatezza dell'importo della garanzia prestata, al fine di assicurarne la congruità rispetto al valore economico corrispondente a due (2) mensilità medie di conferimenti effettuati dall'Utente nei dodici (12) mesi precedenti, calcolato sulla base delle tariffe vigenti. Qualora dalla suddetta verifica emerga una carenza dell'importo garantito, il Gestore potrà richiedere all'Utente, che sarà tenuto a provvedervi, un'integrazione della garanzia medesima, fino al raggiungimento dell'importo ritenuto congruo.

Articolo 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione, il foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.

Articolo 11 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a IVA e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

_____, Li _____

Il Gestore _____

L'Utente _____